

REGOLAMENTO dell'Organismo di Mediazione DIALOGOS s.r.l.

INDICE

- Art. 1 Applicazione del regolamento
- Art. 2 Introduzione del procedimento
- Art. 3 Luogo della Mediazione
- Art. 4 Nomina del mediatore
- Art. 5 Cause di incompatibilità e sostituzione del mediatore
- Art. 6 Segreteria
- Art. 7 Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore
- Art. 8 Procedimento di mediazione
- Art. 9 Conclusione della mediazione
- Art. 10 Mancato Accordo
- Art. 11 Riservatezza
- Art. 12 Indennità
- Art. 13 Indennità per i non abbienti
- Art. 14 Adempimenti e responsabilità delle parti
- Art. 15 Responsabilità del mediatore e dell'Organismo
- Art. 16 Requisiti del mediatore
- Art. 17 Tirocinio assistito presso Dialogos
- Art. 18 Interpretazione e applicazione delle norme
- Art. 19 Entrata in vigore e modifiche al Regolamento

- Allegato a) Codice Europeo del mediatore
- Allegato b) Tabella delle indennità
- Allegato c) Scheda di valutazione

ART. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione, così come disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.
2. Le parti d'intesa con Dialogos, possono derogare al Regolamento in qualsiasi momento. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di leggi speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

ART. 2 - INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo attraverso la consegna o l'invio a mezzo posta presso la segreteria dell'Organismo di apposita istanza predisposta da Dialogos disponibile presso la sede o scaricabile dal sito internet www.dialogossrl.it.
2. La domanda di mediazione deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a. i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art.3 del presente regolamento con l'eventuale richiesta di notifica dell'istanza a mezzo di Ufficiale Giudiziario a spese della parte istante;
 - b. indicazione del valore della controversia determinato a norma del Codice di Procedura Civile che Dialogos potrà rettificare, con provvedimento comunicato alla parte, se effettuato con criterio valutato non corretto. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o

vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide a suo insindacabile giudizio il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

c. breve descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda.

3. La domanda può inoltre contenere:
 - a. i dati di identificazione del difensore della parte, nell'ipotesi in cui questa decida di avvalersi nel procedimento di mediazione;
 - b. i dati identificativi di colui che, se necessario, rappresenterà la parte nel procedimento;
 - c. copia, se esistente della clausola di mediazione;
 - d. dichiarazione della parte che propone la mediazione di sostenere i costi della mediazione, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
 - e. richiesta, con riferimento alle sole materie per le quali la mediazione non è condizione di procedibilità, che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l'intenzione di aderire al tentativo di mediazione entro 8 giorni antecedenti la data dell'incontro o abbia comunicato, tempestivamente ed espressamente, di non volere aderire al tentativo. Qualora a parte istante non faccia tale richiesta l'incontro si terrà anche in mancanza di adesione della parte/i convenuta/e e la parte istante dovrà provvedere al pagamento negli 8 giorni antecedenti la data fissata per l'incontro delle indennità stabilite nella tabella allegata al Regolamento.
 - f. richiesta, nel caso di cui alla precedente lettera, di rilascio da parte dell'Organismo, di una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata, successiva a quella della data inizialmente fissata per l'incontro di mediazione.
4. Qualora esistente, all'istanza dovrà essere allegato l'atto o documento contenente la clausola di mediazione.
5. L'istanza e la dichiarazione di adesione, qualora non inoltrata dal difensore munito di regolare procura a margine o in calce, dovrà essere sottoscritta dalla parte o parti e da tutte le parti in caso di richiesta di mediazione congiunta con allegazione di copia di valido documento di identità di tutti i sottoscrittori.
6. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del Regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti di Dialogos.
7. L'accesso alla mediazione potrà avvenire anche attraverso procedure telematiche che saranno descritte sul sito www.dialogossrl.it

ART. 3 - LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi della Dialogos s.r.l.
2. In alternativa Dialogos s.r.l., qualora ritenuto più opportuno, si riserva di fissare la procedura in altro luogo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

ART. 4 - NOMINA DEL MEDIATORE

1. La nomina dei mediatori compete a Dialogos, così come la pronuncia sulla loro sostituzione.
2. La nomina del singolo mediatore è effettuata da Dialogos nell'ambito di un'apposita lista di nominativi, formata sulla base di standard di accreditamento fissati dal Ministero della Giustizia.
Al fine di garantire l'imparzialità e la professionalità nella prestazione del servizio Dialogos

provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di turnazione dei mediatori che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore.

3. Il mediatore dovrà comunicare a Dialogos al momento dell'iscrizione le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.
4. Le parti possono individuare congiuntamente il proprio mediatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista, la cui effettiva designazione spetterà in ogni caso a Dialogos.
5. Nell'ambito della procedura per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a nome di Dialogos.

ART. 5 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore versa in situazione di incompatibilità se:
 - ha avuto rapporti professionali con una delle parti della mediazione e se una delle parti sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali;
 - in ogni altra ipotesi in cui la mediazione interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale;
 - in presenza di rapporti o circostanze di fatto che possano incidere sulla sua indipendenza e imparzialità anche in relazione a quanto previsto dall'art. 815 cpc.
2. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore della dichiarazione di indipendenza e imparzialità e dell'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 1 e contestuale accettazione dell'incarico.
3. Successivamente, il mediatore comunica alla Dialogos e alle parti qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto di cui è a conoscenza che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all'imparzialità della Mediazione.
4. Il mediatore in particolare non può assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione d'opera. Allo stesso modo, egli non può percepire compensi direttamente dalle parti, né potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.
5. La Dialogos provvede alla sostituzione del mediatore:
 - a seguito della comunicazione di cui al comma 3 e in ogni altra circostanza in cui il mediatore motivatamente comunichi di non poter proseguire la propria opera;
 - qualora il mediatore sia sospeso o cancellato dall'elenco;
 - a seguito di congiunta motivata richiesta delle parti.

ART. 6 - SEGRETERIA

1. La Segreteria di Dialogos, con sede a Mezzolombardo, amministra il servizio di mediazione, con l'ausilio della attività delle Sedi per quanto riguarda le procedure di competenza di queste ultime.
2. La Segreteria tiene un registro per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La Segreteria verifica:
 - a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento e la annota nell'apposito registro;

- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione prima dello svolgimento dell'incontro.
4. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile ed, in ogni caso, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di mediazione, nonché in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
- a) alla parte istante:
- il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
 - l'eventuale rinvio, richiesto dalla parte convocata, della data dell'incontro di mediazione;
 - l'eventuale comunicazione del rifiuto di aderire al tentativo di mediazione della parte invitata;
- b) all'altra o alle altre parti:
- la domanda di mediazione;
 - il nominativo del mediatore designato;
 - la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendole, nell'ipotesi di cui all'art 2 comma 3 lettera e), che l'incontro potrebbe non aver luogo.
5. Qualora l'istante, salvo i casi di cui all'art.5 comma 1 del D..gs.28/10 abbia richiesto che l'incontro abbia luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la Segreteria avverte queste ultime che l'incontro si terrà in ogni caso.
6. La Segreteria informa, altresì, le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/10 e le avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs n. 28/10, il giudice potrà desumere, dalla mancata partecipazione al procedimento, argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c nonché della sanzione pecuniaria posta a carico della parte che non partecipa senza giustificato motivo alla mediazione civile obbligatoria, a quella delegata dal Giudice o a quella prevista per contratto, statuto o regolamento così come ora prevista dal modificato comma 5 dell'art.8 del D.Lgs 28/2010, la quale viene comminata a favore dello Stato nel successivo processo ed in misura pari all'importo del corrispondente contributo unificato dovuto per il giudizio avente il medesimo oggetto della mediazione.
7. Con esclusivo riferimento alla ipotesi di cui all'art. 2, 3° comma, lett. e), del presente Regolamento, la Segreteria rilascerà in data successiva a quella inizialmente fissata per l'incontro, su richiesta e con pagamento delle indennità precisate nell'allegato b) al presente Regolamento, una certificazione di conclusione del procedimento per mancata adesione al tentativo di mediazione della parte invitata.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore aiuta le parti a trovare un accordo che tenga conto dei loro reali interessi. Il mediatore opera nel rispetto dei principi di cui al Codice di Condotta Europeo per Mediatori allegato a) ed in particolare verifica la consapevolezza e comprensione delle parti circa regole, termini e condizioni del processo mediativo, nonché circa termini, condizioni e limiti di un eventuale accordo, anche con specifico riferimento alle norme giuridiche che regolano la materia oggetto della mediazione.
2. Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
3. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in eventuali sessioni separate.
4. In casi particolari, qualora vi sia congiunta richiesta delle parti che si impegnano a sostenere

per iscritto in egual misura i relativi oneri, il mediatore può individuare e nominare nella procedura un perito o consulente tecnico.

5. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.

ART.8 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Le parti partecipano all'incontro personalmente e, ove ciò non sia possibile, mediante un proprio rappresentante munito di necessari poteri di rappresentanza e di conciliazione della controversia. Le parti sono libere di farsi assistere da persone di propria fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle associazioni i consumatori o di categoria. In ogni caso è necessario portare a conoscenza di Dialogos con congruo anticipo i nominativi di chi sarà presente all'incontro.
2. Nell'ipotesi in cui è prevista l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale le parti sono comunque invitate ad essere assistite da un difensore.
3. Nel valersi dell'opera di mediatore le parti si impegnano a partecipare in buona fede al procedimento di mediazione, essendo consapevoli degli obblighi deontologici gravanti sul mediatore, tra cui l'eventuale dovere di interruzione del procedimento e/o rinuncia all'incarico.
4. Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura sentendo le parti congiuntamente o separatamente. Il mediatore d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo; la sospensione o la cancellazione di Dialogos dal registro degli organismi di mediazione non hanno effetto sul procedimento in corso.
5. Non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri.
6. In caso di insuccesso, solo qualora entrambe le parti lo richiedano, il mediatore verbalizza l'eventuale proposta avanzata durante la procedura, rispetto alla quale ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

ART. 9 - CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. Il procedimento si conclude:
 - a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
 - b) quando le parti raggiungono un accordo;
 - c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
 - d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
 - e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. In caso di accordo, il verbale di mediazione sottoscritto dalle parti e dal mediatore dà atto dell'esito positivo e contiene l'eventuale rettifica dell'indennità di mediazione posta solidalmente a carico delle parti. Allo stesso viene allegato un separato atto di accordo, sottoscritto unicamente dalle parti intervenute. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo restano a carico delle parti con le esenzioni previste dalla vigente normativa.
3. Il processo verbale e l'allegato accordo sono depositati presso la Segreteria dell'Organismo e di essi è rilasciata copia, anche autentica, alle parti che ne fanno richiesta. In ogni caso il

verbale redatto in tanti originali quanti sono le parti partecipanti al tavolo della mediazione.

4. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda di valutazione del servizio (allegato c) che deve essere sottoscritta dalle parti e depositata in Segreteria che ne curerà la successiva trasmissione, con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento, al responsabile della tenuta del registro presso il Ministero di Giustizia.
5. Nelle materie in cui il tentativo di mediazione è obbligatorio (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/10) il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la Segreteria dell'Organismo rilascia, su richiesta, attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/10.
La parte istante dovrà pertanto provvedere entro 8 giorni dalla data fissata per l'incontro al pagamento delle indennità dovute così come esposte nella tabella allegata al Regolamento.

ART. 10 - MANCATO ACCORDO

1. In caso di mancato accordo, il verbale di mediazione, sottoscritto dalle parti e dal mediatore dà atto dell'esito negativo dell'incontro in termini riassuntivi attestando:
 - l'avvenuto avvio della Mediazione;
 - la mancata partecipazione alla Mediazione;
 - la conclusione della Mediazione
 - la proposta del Mediatore se richiesta da entrambe le parti e l'eventuale rettifica dell'indennità di mediazione posta solidalmente a carico delle parti.

ART. 11 - RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti ovvero allegati alla richiesta di avvio della mediazione, nonchè prodotti o comunque utilizzati durante la stessa, sono riservati.
2. Il mediatore e chiunque presti il proprio servizio all'interno di Dialogos non possono divulgare a terzi o comunque essere obbligati a comunicare a chiunque quanto al comma precedente, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e ogni altra persona presente alla mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
 - opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore, nel corso della mediazione;
 - ammissioni fatte dalla controparte nel corso della Mediazione;
 - la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
4. Fatte salve le previsioni di cui agli artt. 9 e 10 di cui al D.Lgs 28/10 la previsione della riservatezza non si applica se:
 - tutte le parti vi consentono;
 - il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
 - il mediatore ritiene ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza è

applicata;

- il mediatore ritiene ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.

5. Fatti e documenti utilizzabili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito della mediazione.

ART. 12 - INDENNITA'

1. L'indennità è determinata in base al valore della lite anche ai sensi del precedente art. 2 comma 2, e comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Le spese di avvio del procedimento pari ad € 48,40 IVA compresa, oltre alle spese vive per le notifiche, così come elencate nella tabella allegata al Regolamento, sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte convenuta al momento della sua adesione al procedimento.
Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante anche nel caso in cui la controparte non accetti di partecipare al tentativo di conciliazione, così come quelle di cui alla lettera e) del successivo punto 4.
In caso di deposito di domanda di mediazione congiunta le spese di avvio sono dovute nell'importo unico complessivo di € 48,40 comprensivi di IVA.
3. Le spese di mediazione comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore e sono dovute da ciascuna delle parti che ha aderito alla procedura in solido ed indipendentemente dall'esito dell'incontro di mediazione, dal numero degli incontri svolti, dal numero di mediatori e dagli ausiliari nominati, e sono dovute secondo l'importo indicato nella tabella di cui al D.Lgs 28/2010 e comunque secondo la tabella in vigore al momento dell'avvio della procedura.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) è aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) è aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta, ad esclusione delle materie di cui all'articolo 5 comma 1 del D.Lgs.28/10;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 28/10 deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera
 - e) del presente comma e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto ad € 40,00 per il primo scaglione e ad € 5000 per tutti gli altri scaglioni ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.
5. Per la determinazione degli importi e la corresponsione delle spese di mediazione si applica l'art. 16 commi da 5 a 13 del D.M.G n. 180/2010, con successive modifiche come introdotte dal D.L. 6 luglio 2011 n. 145.

ART. 13 - INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

1. Le parti che versino nelle condizioni per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.76 D.P.R. 115/2002 dovranno depositare alla segreteria dell'Organismo il provvedimento di ammissione anticipata al beneficio dell'Ordine competente.

2. In tale ipotesi non è dovuta a Dialogos l'indennità di cui al precedente art.11 riferibile alla parte ammessa al beneficio.
3. La Dialogos tiene un registro separato con l'annotazione dei procedimenti in cui vi sono una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, con indicazione del numero di procedimento, del nome del mediatore e dell'esito della mediazione, dell'importo delle spese di procedura che sarebbero spettate per l'attività svolta.

ART. 14 –ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
 - a) la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della pretesa e l'individuazione dei soggetti a cui è rivolta, nonché con riferimento alla disponibilità stessa dei diritti fatti valere o, comunque, oggetto di negoziato;
 - b) la qualificazione ed il valore della controversia;
 - c) la forma e il contenuto dell'eventuale atto di delega a rappresentare e a conciliare;
 - d) la veridicità e la correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
 - e) Il rispetto della probità e lealtà nella partecipazione al procedimento di mediazione.

ART.15 - RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE E DELL'ORGANISMO

Né Dialogos, né il mediatore o i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento e la conclusione della mediazione, tranne il caso di dolo o colpa grave.

ART.16 REQUISITI DEL MEDIATORE

- Il mediatore deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, deve essere iscritto ad un ordine o collegio professionale;
- possedere una specifica formazione acquisita presso gli enti di formazione abilitati ai sensi di legge;
- effettuare uno specifico aggiornamento, almeno biennale, presso gli enti di formazione abilitati ai sensi di legge;
- partecipare, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti.
- possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro di Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180.

ART. 17 – TIROCINIO ASSISTITO PRESSO DIALOGOS

1. Dialogos, previo consenso delle parti coinvolte, acconsente ai mediatori di effettuare, gratuitamente presso le proprie sedi, il tirocinio assistito previsto all'art. 4, comma 3, lettera b) del D.M.G. 180/2010.
2. I mediatori interessati dovranno far pervenire presso la Segreteria dell'Organismo i loro dati, i recapiti certificati (PEC) e l'attestato di qualifica.
3. L'Organismo provvederà quindi periodicamente ad inviare il calendario degli incontri di mediazione riservati anche al tirocinio assistito e, su richiesta del mediatore, rilascerà una

dichiarazione di partecipazione dietro il pagamento delle spese di Segreteria.

ART. 18 – INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.

Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da Dialogos.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati da Dialogos.

Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore